



Comune di Fiesco

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 23 del 04-07-2015

ORIGINALE

OGGETTO: BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2015. RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2015 - 2017. SCHEMI - PREDISPOSIZIONE, APPROVAZIONE E PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO DELL'ENTE.

L'anno duemilaquindici, addì quattro del mese di Luglio alle ore 11:00, nella Sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, sono stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome		Presenti	Assenti
PIACENTINI GIUSEPPE	Sindaco	X	
BIGNAMI SELENE	Vice Sindaco		X
MARCARINI CHIARA	Assessore	X	
Presenti - Assenti		2	1

Assiste all'adunanza il Dott. FABIO MALVASSORI, nella sua qualità di Segretario Comunale.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. GIUSEPPE PIACENTINI, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invita l'Assemblea a discutere e deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2015. RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2015 - 2017. SCHEMI - PREDISPOSIZIONE, APPROVAZIONE E PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO DELL'ENTE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in abrogazione dell'ex art. 55, comma 2 e 3, della Legge n. 142 del 08/06/1990 modificato dalla Legge n. 265/1999, dispone che *gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, in presenza di motivate esigenze* (comma 1).

RICORDATO che, per effetto della proroga dei termini di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 da parte degli Enti Locali, il predetto termine è stato differito dapprima al 31/03/2015 (Decreto Ministero Interno del 24/12/2014 - Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2014, n. 301) e successivamente con DMI del 16/03/2015 al 31/05/2015 come previamente concordato in sede di Conferenza Stato-città del 12/03/2015 e poi **al 30/07/2015** (Decreto Ministero dell'Interno del 13/05/2015 – pubblicato sulla G.U. n. 115 del 20/05/2015).

CHE l'approvazione delle tariffe costituisce presupposto per la formazione del bilancio, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997.

RICORDATO che l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23/12/2000 (Finanziaria per l'anno 2001), sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448 del 28/12/2001 (Finanziaria per l'anno 2002), ha differito il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi ed i servizi locali, compresa l'aliquota dell'Addizionale IRPEF, in corrispondenza della data di approvazione del Bilancio di previsione.

CHE, la **competenza** a deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi ed i servizi locali, spetta **alla Giunta Comunale**, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. F) del D.Lgs. 267/2000, fatta **eccezione, a decorrere dall'anno 2007, per l'aliquota IMU, nonché per l'aliquota dell'Addizionale Comunale IRPEF** da determinarsi con apposito Regolamento Comunale, in relazione alle quali, espressamente, l'art. 1, comma 156 della L. n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria per l'anno 2007) attribuisce la competenza al **Consiglio Comunale** e parimenti per le **tariffe TARI (ex Tares)**.

CONSIDERATO che il comma 1 del surrichiamato art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce che gli Enti Locali deliberino annualmente il Bilancio di previsione finanziaria in termini di competenza, osservando i principi di **unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità**, tenendo conto che la situazione economica non può presentare alcun disavanzo.

RILEVATO che il comma 2 del citato art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 prescrive che gli Enti Locali alleghino al Bilancio annuale di previsione, una Relazione Previsionale e Programmatica ed un Bilancio Pluriennale di competenza, di durata pari a quello della Regione di appartenenza e, degli allegati previsti dall'art. 172 o da altre norme di legge.

VISTO l'art. 174 del D.Lgs.n. 267/2000, con cui si dispone che lo schema di Bilancio annuale di previsione, della Relazione Previsionale e Programmatica e lo schema del Bilancio Pluriennale siano predisposti dalla Giunta e, da questa, presentati al Consiglio, unitamente agli allegati ed alla relazione dell'Organo di Revisione.

VISTO il D.P.R. n. 194 del 31/01/1996, con cui è stato emanato il regolamento per l'approvazione dei modelli per l'attuazione dell'ex D.Lgs. n. 77/1995.

ATTESO che, con deliberazione G.C. n. 41 del 29/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il programma triennale delle opere pubbliche 2015 – 2017 e l'elenco annuale dei lavori pubblici 2015, opportunamente modificato.

CHE, con Determinazione UTC n. 1 del 09/01/2015, è stato disposto l'aggiornamento del costo di costruzione, ai sensi dell'art. 16, c. 9, DPR n. 380/2001 e dell'art. 48, c. 2, L.R. n. 12/2005.

DATO ATTO che l'art. 4, c. 10 del D.L. n. 16/2012 convertito con modificazioni in L. n. 44 del 26/04/2012 ha abrogato, in attuazione del D.Lgs. n. 23/2011 art. 2, c. 6 e Circolare n. 1/DF del 03/01/2012, l'ADDIZIONALE COM.LE ENERGIA ELETTRICA (prevista dall'art. 6, c. 1, lett. a) e b) del D.L. n. 511/1988 sulle utenze domestiche), dovuta agli ee.lla. delle Regioni a Statuto Ordinario a tutto il 31/03/2012 – con pari aumento dell'ACCISA ERARIALE in modo da assicurare la NEUTRALITA' FINANZIARIA. Il relativo gettito è stato fiscalizzato nell'ex Fondo Sperimentale di riequilibrio FSR – dal 2013 Fondo di solidarietà comunale L. 228/2012 art. 1, commi 120, 380 e 382, anche se l'incremento risulta non sufficiente a coprire anche i proventi delle eventuali maggiorazioni introdotte dai singoli enti (Comuni per le utenze domestiche e Province per le utenze non domestiche), che si erano avvalsi della facoltà introdotta dall'art. 2, c. 2-bis, del D.L. n. 225/2010 convertito in L. n. 10/2011, con cui si consentiva l'incremento del tributo base fino a raddoppiarne l'entità, per assicurare la copertura integrale dei costi diretti ed indiretti del ciclo di gestione dei rifiuti, con conseguente riduzione a carico degli Enti delle entrate e necessità di ricorrere ad altre entrate tributarie, agire sulle tariffe od operare tagli delle spese. Non si dà luogo pertanto allo stanziamento di bilancio, risultando le spettanze di competenza definitivamente soppresse dall'anno 2012.

DATO ATTO che è confermata per l'anno 2015 l'applicazione del tributo introdotto nel 2014 **TARI (ex-Tares) – TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI**, istituito con la L. n. 147 del 27/12/2013 – L. Stabilità 2014, che dal 2014 subentra all' **ex Tares 2013 - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI** di precedente introduzione ad opera dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011 e confermato dalla L. n. 228/2012, intervenuto in luogo della TARSU con soppressione dell'addizionale Ex Eca.

Il gettito presunto **TARI**, dovuto **da chi utilizza** l'unità immobiliare, secondo il piano finanziario elaborato da Linea Gestioni Srl – ex SCS e tenuto conto, altresì, della spesa per incarichi T&T relativi all'attività Tari e di quota spesa del personale (lordo+oneri+irap), è stimato in presunte € 150.084,00, oltre € 7.505,00 a titolo di addizionale provinciale 5% - ex TEFA art. 19 D.Lgs. n.

504/1992 per le funzioni ambientali, per la quale sono istituiti corrispondenti risorsa ed intervento di spesa.

CONSIDERATA la situazione economica e sociale esistente nel Comune, alla luce delle valutazioni effettuate in sede di definizione della programmazione da parte dell'Amministrazione Comunale ai fini della formazione del bilancio di previsione per l'anno 2015, nonché tenuto conto delle indicazioni provvisorie da parte del Dipartimento delle Finanze, secondo le informazioni disponibili sul sito MEF in ordine all'attribuzione di risorse finanziarie per l'anno 2015, proiezioni oggetto di possibili modifiche stante l'assenza di disposizioni certe e definitive:

- assegnazione da federalismo municipale (comprendente: ex fondo sperimentale di riequilibrio, rimodulato nel Fondo di Solidarietà applicato dal 2013, compartecipazione all'iva, variazioni contabili, attribuzione per soppressione addizionale com.le consumi energia elettrica, riduzione art. 28, commi 7 e 9 del D.L. n. 201/2011, detrazione compensativa perdita IRPEF immobili non locati secondo relazione tecnica di cui al D.L. 201/2011, detrazione/integrazione IMU art. 13, c. 17, D.L. n. 201/2011);
- contributi per interventi dei comuni – ex trasferimenti correnti;
- Dall'anno 2013, è invece ormai soppresso il contributo non fiscalizzato da federalismo municipale – ex fnois.

PRECISATO che, in conformità a quanto disposto dall'art. 14 del D.L. n. 415 del 28/12/1989, convertito con modificazioni nella Legge n. 38 del 08/02/1990, nonché alle disposizioni di cui all'art. 9 del D.L. n. 382 del 18/09/1992 ed agli artt. 30-31-33-45 del D.Lgs. n. 50/1992, al fine di procedere all'approvazione del Bilancio annuale di Previsione, si rende necessaria la determinazione delle tariffe dei **servizi pubblici a domanda individuale** gestiti dal Comune, con definizione dei costi complessivi di gestione dei servizi medesimi e del relativo quadro di accertamento della copertura preventiva mediante corrispettivi, entrate finalizzate e contribuzioni da parte degli utenti, richiedenti i servizi medesimi, nonché degli altri servizi pubblici comunali.

RICORDATE, dunque, le seguenti disposizioni in materia di servizi pubblici a domanda individuale:

- l'art. 6 del D.L. n. 55 del 28/02/1983, convertito con modificazioni nella L. n. 131 del 26/04/1983, secondo cui gli ee.ll. sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi dei servizi pubblici a domanda individuale che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate;
- il D.M. Interno del 31/12/1983, con cui sono individuate le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale;
- l'art. 54, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 56 del 23/03/1998 e dall'art. 54 della L. n. 388 del 23/12/2000, che testualmente recita:

1. Le Province ed i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.

1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.

- L'art. 27, c. 8, della L. n. 448/2001, secondo cui le delibere di approvazione delle tariffe dei servizi devono essere assunte entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

RITENUTO, al fine del raggiungimento degli equilibri del bilancio corrente, in relazione alla copertura delle spese, tenuto conto dei maggiori oneri correnti per rimborso dei mutui in essere, fra

cui i mutui assunti nel biennio 2007 - 2008, nonché delle maggiori e nuove spese correnti in programmazione, di proporre, per la successiva approvazione da parte dell'organo consiliare, le determinazioni in ordine alla **politica tariffaria locale per l'anno 2015**, illustrate nei relativi allegati.

RITENUTO, pertanto, in ordine alla **politica tariffaria locale per l'anno 2015**, di approvare le determinazioni, contenute nel predetto **Allegato "A"**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto: **TARIFFE e DISCIPLINA dei servizi pubblici a domanda individuale ANNO 2015**:

- **MENSA SCUOLA INFANZIA: CONFERMA** vigenti tariffe e disciplina; tuttavia, giungendo in scadenza l'appalto, è in corso di avvio l'espletamento della procedura per il nuovo affidamento, a seguito del quale potrà essere determinato il conseguente costo del pasto.

- **CAMPO SPORTIVO:**

o **CONFERMA** tariffe vigenti, ossia:

- **Tariffa per allenamenti già aumentata dal 01/01/2013 da € 41,00 ad € 50,00**, istituita con deliberazione G.C. n. 32 del 16/08/2011, con cui veniva introdotta una specifica **tariffa per "allenamenti"** nella misura di € 40,00 iva inclusa per singolo allenamento, elevata con l'anno 2012 ad € 41,00 in seguito alla maggior aliquota iva intervenuta. Con il medesimo atto, al fine di tutelare la posizione dell'ente in relazione ad eventuali situazioni debitorie da parte di società sportive inadempienti nei riguardi degli obblighi convenzionali, è stata introdotta, con decorrenza 2012 (avvio dalla stagione calcistica: 2012/2013), la seguente previsione:

In caso di utilizzo del campo sportivo comunale da parte di Società NON LOCALI, l'Amministrazione Comunale valuta l'opportunità di acquisire, ai fini della stipula della convenzione, apposita CAUZIONE mediante polizza fideiussoria, il cui valore è determinato in relazione ai presunti introiti. La cauzione sarà svincolata solo ad avvenuto adempimento, da parte della Società sportiva convenzionata, di tutti gli obblighi convenzionali.

o **CONFERMA** vigenti tariffe per utilizzo **CAMPO SPORTIVO** di cui alle Deliberazioni G.C. n. 27 del 03/06/2013 (precedente conferma per il 2013) e G.C. n. 16 del 16/05/2012 in vigore **dalla rata di Giugno 2012 (stagione calcistica 2011/2012) a seguito dell'intervenuta maggior aliquota iva: € 36,00 iva inclusa a partita per squadre locali ed € 101,00 iva inclusa per squadre non locali.**

- **ILLUMINAZIONE VOTIVA:** a seguito proroga decennale della concessione alla Lovucre Srl (2014-2023), intervenuta con delib. G.C. n. 60 del 23/12/2013 e relativa convenzione di cui alla delib. G.C. n. 23 del 02/05/2014, operano le seguenti condizioni:

Tariffe all'utenza:

- Abbonamento annuo: **CONFERMA misura vigente di € 13,21+IVA per i primi 2 anni (2014 e 2015)**, mentre si applicherà l'adeguamento annuale **ISTAT dal 2016**;
- Nuovi allacci: **CONFERMA misura vigente di € 26,42+IVA.**

Canone erogato al Comune: € 2,30+iva per singola lampada votiva.

PRESA VISIONE del "Piano delle Entrate e dei Costi", contenuto nell'**Allegato "B"**, relativo ai citati

Servizi a Domanda Individuale del Comune, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

DATO ATTO che l'applicazione delle suindicate tariffe assicura la parziale copertura dei costi, con determinazione della seguente PERCENTUALE DI COPERTURA COMPLESSIVA DEI COSTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE:

Entrate complessivamente Previste:	€	34.343,00
Spese complessivamente Previste:	€	55.809,00

Copertura complessiva dei costi di gestione Servizi a Domanda Individuale = 61,54 %

RITENUTO di procedere, secondo le determinazioni, ora, illustrate, in ordine alle **Tariffe** relative ai Servizi pubblici a Domanda Individuale, con approvazione del relativo Piano di Entrate-Costi (Allegato "B"), nonché in ordine ai **diritti, prezzi pubblici e rimborsi** dovuti dall'utenza, in relazione agli ulteriori servizi pubblici locali, gestiti in ambito comunale, per l'anno 2015.

DATO ATTO che il Comune non gestisce direttamente il servizio di acquedotto, affidato a Padania Acque Gestione Spa, di cui il Comune è socio.

RITENUTO, altresì, di approvare, in ordine all'**ulteriore politica tariffaria locale per l'anno 2015**, le determinazioni, esposte nell'**Allegato "C"**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

- **AUMENTO TARIFFE** dei SERVIZI CIMITERIALI dal 01/01/2015: A seguito det. utc n. 63/2014 avente per oggetto "Indizione procedura di gara per appalto servizi cimiteriali anni 2015 – 2019", l'aggiudicazione di cui alla det. utc n. 2 del 21/01/2015 in favore della Ditta San Paolo di Sassi Tiberio & C s.n.c. con sede a 26012 Castelleone via Giuseppina 8, ditta con l'offerta maggiormente conveniente, ha introdotto le seguenti **nuove maggiori tariffe cimiteriali, PREZZI IVA esclusa**:

- CHIUSURA LOCULO (Colombaro) mediante posizionamento di mattoni:
 - o Loculo di FASCIA € 160,00
 - o Loculo di TESTA (Dimensione 0,80 x 0,80) € 80,00
- CHIUSURA OSSARIO (Dimensione 30 cm X 30 cm) € 40,00
- CHIUSURA SEPOLTURA (Tumulo) - art. 83 Regolamento Polizia Mortuaria
- ESUMAZIONE nel Terreno:
 - o (Servizio effettuato in via ordinaria dal cantoniere) € 380,00
 - o Smaltimento resti monumento (da affidare in via ordinaria) € 30,00
- ESTUMULAZIONE di Loculi:
 - o Manodopera di riapertura € 18,00
- SMALTIMENTO RESTI CIMITERIALI: € 100,00
 - o Costo cassetina zinco per recupero resti dal loculo di fascia € 15,00
 - o dal loculo di testa € 15,00

In relazione al suddetto appalto, la spesa annua per la prestazione complessiva è stimata in circa €. 2.500,00;

Sono invece **CONFERMATE** le misure delle CONCESSIONI vigenti.

CONFERMA delle vigenti discipline e **tariffe, prezzi pubblici, diritti e rimborsi**, dovuti dall'utenza, in relazione agli altri servizi pubblici locali, gestiti in ambito comunale, secondo le misure e le discipline di cui alle Deliberazioni G.C. n. 12 del 23/02/2007 - G.C. n. 13 del 04/03/2008 - G.C. n. 4 del 04/02/2009 - G.C. n. 19 del 07/04/2010, G.C. n. 10 del 24/02/2011, G.C. n. 16 del 16/05/2012, G.C. n. 27 del 03/06/2013 e G.C. n. 29 del 25/06/2014.

DATO ATTO, in ordine alla **Politica tributaria locale** che l'art. 4, c. 4, del D.L. n. 16 del 02/03/2012, convertito in L. n. 44/2012, ha abrogato le disposizioni che prevedevano la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge statale (ad eccezione della sola previgente tarsu) contenute nell'art. 1, c. 7, del D.L. n. 93/2008 convertito nella L. n. 126/2008, come modificato dall'art. 77 bis, c. 30, L. n. 133/2008 di conversione del D.L. n. 112/2008 (applicazione prevista dal 29/05/2008 - data di entrata in vigore del DL e per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se realizzato prima).

In ordine ai tributi comunali, si prevede quanto segue:

- **AUMENTO aliquota ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF dallo 0,65% allo 0,75% (elevata nel 2013 dal precedente 0,6% allo 0,65% di cui alla deliberazione C.C. n. 22 del 16/12/2011) e conferma soglia reddituale di esenzione secondo il vigente Regolamento Comunale di cui alla deliberazione C.C. n. 5 del 31/03/2008 (ESENZIONE dal versamento dell'Addizionale Comunale all'IRPEF dei contribuenti con un reddito complessivo NON SUPERIORE ad € 8.500,00), con un gettito stimato in presunte € 100.000,00.**

Si dispone, inoltre, quanto segue:

- **CONFERMA tariffe Imposta comunale sulla PUBBLICITA' e DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI e vigente** disciplina, anche in relazione all'applicazione dei previsti **arrotondamenti all'€uro** in ordine sia ai **versamenti**, sia al **diritto d'urgenza di € 26,00**. I predetti tributi sono introitati a mezzo ccp ordinario intestato al Comune di Fiesco N. 12197265 od alternativamente mediante bonifico sul conto di tesoreria.

- **CONFERMA vigenti tariffe TOSAP e conferma della relativa disciplina vigente in ordine al predetto tributo.** Il predetto tributo è introitato a mezzo ccp ordinario intestato al Comune di Fiesco N. 12197265 od alternativamente mediante bonifico sul conto di tesoreria.

- **CONFERMA applicazione del tributo introdotto nel 2014 IUC – Imposta Unica Comunale**, previsto dalla L. n. 147 del 27/12/2013 – L. Stabilità 2014, commi 639 e ss., che ha profondamente rivoluzionato la fiscalità locale comunale, con successive disposizioni intervenute ad opera del D.L. n. 16 del 06/03/2014, quale unica imposta *basata su due presupposti* impositivi (- il possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; - l'erogazione e la fruizione di servizi comunali), che conserva l'identità delle seguenti 3 componenti:

* **IMU – Imposta Municipale Unica**, ossia l'imposta patrimoniale relativa alla **proprietà** delle unità immobiliari, revisionata sulla base degli interventi legislativi dell'anno 2013, applicata **dal 2014 con aliquota**, dunque, **rimodulata e** previsione di gettito **IMU di competenza comunale**, stimata nell'importo complessivo presunto di € 168.000,00 ad aliquota 9,60 X MILLE per ALTRI IMMOBILI.

Il tributo è stato istituito nell'anno 2012 in luogo dell'ICI ed introdotto anticipatamente in via sperimentale dall'art. 13 del "Salva Italia" (D.L. n. 201/2011), che ha dapprima ripristinato la tassazione dell'abitazione principale, con relativo gettito ai bilanci comunali e statali, sulla base di versamento esclusivamente in modalità F24 secondo nuovi codici tributo appositamente istituiti (Risoluzione n. 35/E del 21/04/2012) ed operativi dal 18/04/2012; per i titolari di P.IVA opera la sola modalità online di versamenti telematici, mentre a tutti gli altri contribuenti è, invece, stata consentita anche la tradizionale via cartacea con presentazione del modello di pagamento unificato a Poste

Spa, banche od agenti della riscossione. La ripartizione e l'accreditamento delle quote di spettanza dei Comuni creditori sono di competenza esclusiva dell'Agenzia delle Entrate.

In materia, l'Amministrazione Comunale ha inteso prevedere nel 1° anno di applicazione (2012), dapprima le **aliquote base** di cui al Decreto Monti, poi **aumentate** nel corso del 2012, **da 0,76% a 0,89% DAL 01/01/2012** con successiva deliberazione C.C. n. 16 del 26/09/2012, inizialmente confermata in via provvisoria per l'anno 2013 con deliberazione C.C. n. 11 del 26/04/2013, pubblicata nel Portale del Federalismo Fiscale entro il prefissato termine del 09/05/2013.

Nel 2013 l'IMU è stata applicata nella misura del 10,6 X MILLE ed in corso anno sono intervenute, con il D.L. n. 54 del 21/05/2013, la sospensione 1^a rata imu prima casa, nelle more di una complessiva riforma della disciplina della potestà impositiva a livello statale e locale, e con il D.L. n. 133/2013 - art. 1, c. 1, l'abolizione della 2^a rata IMU, con previsione normativa della seguente ripartizione del gettito IMU:

- gettito dei fabbricati di categoria "D" di totale spettanza allo Stato;
- gettito degli ALTRI IMMOBILI di spettanza al 100% ai Comuni.

La DICHIARAZIONE IMU deve essere presentata ENTRO IL 30 GIUGNO (art. 10, c. 4, D.L. n. 35/2013 convert. in L. n. 64/2013) ed entro il medesimo termine anche da parte degli enti non commerciali (art. 1, c. 719, L. n. 147/2013).

* **TASI – Tassa sui Servizi Indivisibili** per il finanziamento dei costi di servizi quali ad es. illuminazione pubblica, verde pubblico, manutenzione strade, uff. tecnico, anagrafe, polizia locale, istruzione, introdotta nel **2014** e che grava sul **proprietario e sull'utilizzatore** dell'immobile. La Tasi diventa la nuova tassazione sull'abitazione principale che viene espunta dall'IMU, costituendo di fatto un nuovo tributo a sé stante, con autonomia di gestione e riscossione ed assicurando il mantenimento in sintonia con quanto considerato ai fini della detrazione del Fondo di Solidarietà Comunale, applicata nella seguente misura con una previsione di gettito presunto di € **66.500,00**:

- **abitazione principale: aliquota BASE 1 X MILLE;**

- **detrazione: non applicata.**

- **altri immobili: 1 X MILLE.**

Il predetto prelievo, il cui gettito è riservato interamente al Comune, ha sostituito:

- l'imposta municipale propria (Imu) relativa alle abitazioni principali, alle relative pertinenze nonché ai fabbricati ad esse equiparati;

- la maggiorazione di 0,30 € a metro quadrato, istituita nel 2013, a copertura dei costi dei servizi indivisibili dei Comuni;

- nonché tutti i prelievi vigenti per il 2013 a copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati.

Le tre diverse entrate si caratterizzano per avere differenti presupposti, soggetti passivi, modalità di determinazione della base imponibile, aliquote, tariffe e calcolo dell'obbligazione tributaria, riconoscendo, comunque, ampio potere discrezionale all'ente locale con riferimento, in particolare, alla previsione di possibili agevolazioni, nonché all'ammontare del peso fiscale ed alla sua ripartizione tra i soggetti obbligati al pagamento.

Con il D.L. n. 88 del 09/06/2014, era stato previsto per il 2014 il versamento della 1^a rata TASI 2014 entro il 16 OTTOBRE 2014, con pubblicazione delibere di approvazione delle **aliquote nel Portale del Federalismo entro il 10 SETTEMBRE 2014**. In caso di mancata pubblicazione entro tale termine, il versamento in **UNICA SOLUZIONE** è da effettuarsi **entro il 16 DICEMBRE** con aliquota 1xMILLE (fermo restando il vincolo per cui la somma delle aliquote IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, per cui se l'applicazione dell'1xMILLE determina lo sfioramento di tale vincolo, l'aliquota viene ridotta fino a garantire il relativo rispetto), applicando la quota del 10% a carico degli utilizzatori degli immobili (cioè quella minima nell'ambito della scelta a cura del Comune

tra il 10% ed il 30%).

Per il 2015, il versamento della **1^a rata TASI 2015 in acconto è dovuto entro il 16 GIUGNO 2015**, mentre la 2^a rata a saldo entro il 16 DICEMBRE 2015; le delibere di approvazione delle **aliquote sono pubblicate nel Portale del Federalismo**.

* la suindicata **TARI**, quale componente riferita al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e che grava su **chi utilizza** l'unità immobiliare, in vigore dal 2014. E' la nuova Tares con gli accorgimenti della legislazione 2013.

daTO atto che la vigente normativa in materia di tariffe e prezzi pubblici prevede che:

- Le tariffe ed i prezzi pubblici, nel corso dell'esercizio finanziario, possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi dei servizi e che l'incremento non ha effetto retroattivo, ai sensi dell'art. 54, comma 1, lett. a) della Legge n. 388/2000.
- I **Regolamenti disciplinanti le Entrate Tributarie** devono essere comunicati, unitamente alla relativa deliberazione, al Ministero delle Finanze (art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, come modificato dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 506/1999 e Circolare Ministero Finanze n. 241/E del 29/12/2000 - entro 30 giorni dall'esecutività).

Parimenti, in ordine agli atti di determinazione delle tariffe dei tributi locali (TOSAP, Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti Pubbliche Affissioni).

L'art. 13, comma 15, del D.L.201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 - Decreto Salva Italia, dispone che **dal 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie inerenti i tributi locali devono essere inviate al Ministero Economia e Finanze ENTRO 30 GIORNI dalla data di esecutività e, comunque, ENTRO 30 gg. dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione**; il mancato invio comporta, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, il blocco, fino all'adempimento dell'obbligo, dell'erogazione delle risorse dovute a qualsiasi titolo. Riguardo tale adempimento, è intervenuta la Circolare Ministero Economia e Finanze n. 4033 del 28/02/2014, per le modalità di caricamento delle delibere riguardanti la IUC ed i relativi tributi che la compongono (Tasi, Tari, Imu), essendo il sito ministeriale già predisposto ad accogliere le possibili modalità deliberative adottate dal Comune (unica delibera IUC, una delibera per ogni componente, una delibera per IMU+TASI ed una per TARI, una delibera per IMU e una per TASI+TARI).

Le modalità di attuazione del citato adempimento tributario sono stabilite con decreto ministeriale.

Le deliberazioni suddette sono pubblicate dal ministero dell'economia e delle finanze sul proprio sito informatico, sostituendo, in tal modo, l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del Dlgs. 446/1997.

DATO ATTO che, con deliberazione G.C. n. 13 del 13/05/2015, è stata disposta la ricognizione generale sull'intero patrimonio immobiliare comunale, con conseguente adozione e successiva approvazione definitiva del PIANO DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI - anno 2015. Dal predetto piano emerge che il Comune di Fiesco possiede, attualmente, immobili strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, come inseriti nel citato medesimo piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, ai sensi dell'articolo 58 del decreto legge n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008 per il valore di € 671.950,00 opportunamente stanziato nel bilancio pluriennale (anno 2015: € 10.000,00; anno: 2016: € 661.950,00; anno 2017: € 0,00).

PRESA VISIONE dell'allegato schema di Bilancio Annuale di Previsione (bozza Bilancio di

previsione Entrate/Uscite), per l'anno 2015.

PRESA VISIONE degli schemi della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale, per il triennio 2015 – 2017.

DATO ATTO che lo schema del Bilancio annuale e degli altri documenti contabili allegati al bilancio medesimo, sono stati redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale e sono stati osservati i principi e le norme stabilite dall'ordinamento finanziario e contabile, alla luce del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.) e s.m.i..

ATTESO che lo schema del Bilancio di previsione annuale 2015 presenta le risultanze contabili, illustrate nell'**Allegato "D"** e, in particolare, gli equilibri, per l'esercizio 2015, risultano essere i seguenti:

- EQUILIBRIO ECONOMICO:

TOTALE ENTRATE CORRENTI

(Titoli 1° + 2° + 3°) € 1.283.116,67 a)

TOTALE SPESE CORRENTI e RIMBORSO MUTUI

(Titoli 1° + 3° al netto dell'anticipazione

di cassa) € 1.228.046,02 b)

DIFFERENZA di parte corrente: a)-b) € + 55.070,65

destinata al finanziamento di:

disequilibrio in c/cap. da riaccertam. straordinario € 47.560,35

rrpp da riaccertam. straord. con reimputaz. al2016 (6.110,30+1.400) € 7.510,30

(6.110,30 interv. 1.01.01.03/1040; 1.400,00 1.08.01.03/0660)

Entrate c/capitale per finanziamento spese correnti:

- FNOIS per tit. 3 spesa (rimborso quota capitale mutui) € non più attribuito

- Proventi da permessi di costruire – Limite max 75% € /

TOT. Entrate c/Capitale destinate al finanziam. di spese correnti € /

+AVANZO AMM.NE 2014 – per spese CORRENTI UNA TANTUM €

/

TOT. FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI CON ENTRATE STRAORDINARIE € 0,00

- EQUILIBRIO DEGLI INVESTIMENTI:

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE

(Titoli 4° + 5° al netto dell'anticipazione

di cassa) € 69.253,92

Tit. 4° - entrate c/capitale: € 69.253,92

Tit. 5° - assunzione mutui: € _____ -

€ 69.253,92

Deduzione Entrate c/Capitale destinate al finanziamento

di spese correnti (FNOIS: 0,00 ed eventuale 75% Proventi P.E.: 0): € - 0,00

€ 69.253,92

+AVANZO AMM.NE 2014 – per spese INVESTIMENTO € 0,00

+AVANZO presunto di COMPETENZA 2015 PARTE CORRENTE

per finanziamento disequilibrio in c/cap. da riaccert.straord. € 47.560,35

TOTALE USCITE C/CAPITALE

(Titolo 2°) € 116.814,27

DATO ATTO che, in relazione ai vincoli concernenti l'attuazione del **patto di stabilità** interno che, **dal 2013**, è ormai applicato anche ai Comuni con popolazione **superiore a 1.000** abitanti in conformità all'art. 16, c. 31, D.L. n. 138 del 13/08/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 148 del 14/09/2011 ed all'art. 31, c. 1, L. n. 183 del 12/11/2011 (Legge di Stabilità 2012), **l'equilibrio di parte corrente** del previsionale 2014 è, dunque, **strettamente ed assolutamente correlato al gettito da entrate di natura corrente**, e, pertanto, subordinato alla concreta realizzazione degli stanziamenti di entrata corrente, **escludendo il ricorso a risorse straordinarie, siano esse derivanti da:**

- **Oneri di urbanizzazione**, la cui applicazione in parte corrente, in deroga alla norma generale risalente all'art. 49, c. 7, della L. n. 449/1997, ad oggi non espressamente abrogato, ed all'art. 4, c. 3, della L. n. 10/2013, non pare così certa, mentre lo era espressamente consentita fino al 2012 dall'art. 2, c. 8, della L. n. 244/2007, modificato dall'art. 2, c. 41 del D.L. n. 225/2009. Infatti, alla luce dell'attuale normativa, in particolare la L. n. 228/2012 (Legge di Stabilità per il 2013) ha previsto disposizioni volte a **rafforzare l'equilibrio di parte corrente**, ed anche l'art. 9 della L. n. 243/2012, intervenuto in materia di **pareggio di bilancio**, il cui equilibrio è realizzato quando, sia in fase previsionale, sia di rendiconto, è registrato un saldo non negativo tra entrate e spese correnti incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui, sia in termini di competenza sia di cassa.

L'applicazione degli oneri per finanziamento spese correnti deve essere, inoltre, valutata con estrema cautela anche in punto di legittimità, oltre che per le conseguenze negative sulla valutazione di virtuosità degli enti, tenuto conto che uno dei parametri, infatti, è proprio l'equilibrio di parte corrente;

Non si prevede, quindi, il ricorso alla quota previamente consentita derivante da oneri di urbanizzazione (massimo 75%), che non garantisce, comunque, piena certezza di introito specie in considerazione del critico protratto periodo di crisi tutt'ora in corso, tenuto conto anche che non è, infatti, prevista nessuna proroga esplicita dell'art. 2, c. 8, della L. n. 244/2007, concernente la possibilità di utilizzare gli oneri di urbanizzazione nella misura del 50% per il finanziamento di spese correnti e per un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, pur non risultando peraltro abrogata la disposizione dell'art. 49, c. 7, L. n. 449/1997 relativa alla possibilità della loro destinazione alla copertura della manutenzione ordinaria del patrimonio (mobiliare ed immobiliare).

- **Fnois**, ormai non più attribuito sin dal 2013.

- **Proventi da Alienazioni immobiliari**, le cui destinazioni a spese correnti di carattere non ripetitivo e per rimborso quota capitale mutui in ammortamento non sono più ammesse, risultando destinabili invece **solo a spese d'investimento** o, per la parte eccedente, alla **riduzione del debito da mutui**.

- Avanzo per spese una tantum:

Al riguardo, è utile evidenziare quanto segue in ordine ai precedenti esercizi:

- nell'anno 2011, la quota di avanzo amm.ne ripresa (2010) per il finanziamento di spese correnti, è risultata pari a complessive € 47.265,10, di cui € 41.205,10 per spese ordinarie ed € 6.060,00 per spese una tantum effettivamente impegnate (spese per incarichi legali € 2.000,00, spese per incarico archivistico € 1.800,00, incarichi per adempimenti notarili correlativi alla stipula di contratti € 2.260,00), a fronte di stanziamenti in sede previsionale per complessive € 9.400,00;
- nell'anno 2012, la quota di avanzo amm.ne ripresa (2011) per il finanziamento di spese correnti ha registrato impegni complessivi per € 46.361,15, di cui € 40.047,76 per spese ordinarie a fronte di stanziamenti per complessive € 52.648,85 ed € 6.313,39 per spese una tantum effettivamente impegnate (spese per incarichi legali € 760,49, spese per incarico archivistico € 2.105,40, incarichi per attività tributaria € 1.037,50 ed incarichi per adempimenti notarili correlativi alla stipula di contratti € 2.410,00), a fronte di stanziamenti una tantum in sede previsionale per complessive € 17.000,00.
- nell'anno 2013, quota di avanzo amm.ne (2012) di € 124.490,00 è stata ripresa ed applicata al bilancio 2013 per il solo finanziamento della spesa di ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO 2008 CASSA DDPP – Posiz.. N. 4508107/00 "Sistemaz. strade progetto 2007", impegnata e liquidata per € 124.486,13, accanto al finanziamento, a mezzo maggiore entrata corrente da dividendo Padania Acque di € 550,00 (Variaz. N. 1 bilancio di cui alla C.C. n. 32 del 27/09/2013) e prelevamento dal fondo riserva di cui alla G.C. n. 51 del 18/12/2013 per la differenza, dell'ulteriore spesa per Rimborso penale – Indennizzo, impegnata e liquidata per € 5.448,03, con conseguente significativa riduzione dell'entità del Fondo Cassa.
- nell'anno 2014, l'avanzo amm.ne (2013) accertato in € 247.593,32 non è stato applicato al bilancio 2014. L'avanzo amm.ne accertato con il consuntivo 2014 secondo la vigente contabilità è pari a complessive € 351.843,25. A seguito dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui di cui alla delib. G.C. n. 12 del 30/04/2015, operato secondo la nuova contabilità armonizzata, è stato determinato un disavanzo tecnico di € 103.379,79, la cui quota annuale di ripiano, da stanziarsi per 30 annualità nei bilanci di previsione a decorrere dal bilancio 2015, così come disposto con delib. C.C. n. 10 del 10/06/2015, è pari ad € 3.445,99.

L'equilibrio di parte corrente evidenzia, quindi, una conseguente delicata situazione finanziaria, che, sin dalla fase della definizione della programmazione, non deve assolutamente essere trascurata, richiedendo continuo monitoraggio in corso d'esercizio.

E', quindi, evidente che tale peculiarità conferisce, appunto, al bilancio dell'esercizio un persistente delicato carattere di criticità. Ciò, specialmente in correlazione alla sempre più maggiormente contenuta previsione di risorse afferenti, infatti, i proventi da permessi di costruire (ex oneri urbanizzazione), con cui, appunto, non può più darsi luogo nei bilanci al finanziamento di quota di spesa corrente.

E' chiaro che in ordine alla spesa corrente, pertanto, risulta fortemente confermata ed anzi, dunque, altresì ulteriormente rafforzata l'indispensabile esigenza di porre un'approfondita e significativa non rinviabile attenzione, con efficace impegno ad attuare concreti e reali risparmi, che garantiscano un sostanziale contenimento delle medesime, a garanzia degli equilibri di bilancio 2015 ed inoltre del rispetto del Patto di Stabilità.

Per quanto concerne gli equilibri di bilancio, si palesa fondamentale assicurarne il mantenimento sotto il profilo economico-finanziario, alla luce della non trascurabile rigidità che, appunto, lo caratterizza, in funzione specie della notevole spesa fissa che deve, in via obbligatoria, essere sostenuta, in concreti termini di cassa, per far fronte al pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui in essere e senza dar luogo assolutamente ad assunzione di mutui a carico dei prossimi

bilanci, che, altrimenti potrebbero comportare inevitabili difficoltà gestionali, specie se in assenza di una corrispondente e significativa acquisizione di gettito aggiuntivo di risorse, provenienti da fonti di entrata ordinarie correnti in ambito locale. Occorre, infatti, tener presente, a tal riguardo, che esse risultano individuabili nei proventi di natura extratributaria, fra cui concorre in notevole ausilio il ricorso per € 45.000,00 al significativo credito iva prodotto dall'attività pregressa dell'ufficio ragioneria di recupero iva sui servizi commerciali quale risorsa aggiuntiva di natura assolutamente eccezionale e straordinaria, o fra le entrate tributarie, o ad altre entrate del titolo 1°, tenuto conto che dal 2012 non vige ormai più la sospensione del potere di deliberare aumenti tributari, divieto che ha operato sin dall'anno 2009, con effetto sino al 2011, in applicazione della norma introdotta con l'art. 1, c. 7, del D.L. n. 93 del 27/05/2008 (Manovra Tremonti), convertito in L. n. 126 del 24/07/2008, come modificato dall'art. 77 bis, c. 30, L. n. 133 del 06/08/2008 di conversione del D.L. n. 112 del 25/06/2008 (cosiddetta Manovra Estiva), nonché l'attività di recupero evasione tributaria su cui puntare per acquisire gettito ulteriore.

VISTI, in materia di servizi pubblici a domanda individuale:

- l'art. 6 del D.L. n. 55 del 28/02/1983, convertito con modificazioni nella L. n. 131 del 26/04/1983;
- il D.M. Interno del 31/12/1983, di individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale;
- l'art. 54, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 56 del 23/03/1998 e dall'art. 54 della L. n. 388 del 23/12/2000.
- la L. n. 448 del 28/12/2001 relativo al termine di approvazione delle tariffe dei servizi.

VISTO il D.Lgs. n. 507/1993 del 15/11/1993 e s.m.i. di disciplina TOSAP; Imposta comunale sulla PUBBLICITA' e Diritti sulle PUBBLICHE AFFISSIONI (con modifiche di cui alla L. n. 449 del 27/12/1997 e DPCM del 16/02/2001), oltre che della soppressa TARSU.

VISTO il D.L. n. 444 del 27/10/1995, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 539 del 20/12/1995.

VISTO il D.P.R. n. 194 del 31/01/1996 e s.m.i..

VISTO il D.P.R. n. 326 del 03/08/1998 di approvazione del modello di Relazione previsionale e programmatica obbligatorio a decorrere dall'anno 2000.

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in vigore dal 13/10/2000, che congloba quasi integralmente le norme in materia di ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali, contenute nel D.Lgs. n. 77/1995, modificato dal D.Lgs. n. 342 del 15/09/1997 e dal D.Lgs. n. 410 del 23/10/1998.

TENUTO CONTO della successiva normativa intervenuta in materia di finanza locale ed in particolare:

opera ormai anche per i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.

VISTA la L. n. 183 del 12/11/2011 - LEGGE DI STABILITÀ 2012, che all'art. 31, c. 1, conferma l'estensione del Patto di Stabilità anche nei riguardi degli enti superiori a 1.000 abitanti.

VISTO il D.L. n. 201 del 06/12/2011 MANOVRA MONTI ("Decreto Salva Italia") - *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici*, convertito in L. n. 214 del 22/12/2011.

VISTO il D.L. n. 216 del 29/12/2011 ("Decreto Milleproroghe") - *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*, in vigore in pari data, modificato successivamente dal D.L. n. 16/2012 e convertito in L. n. 14/2012 ed integrato dal D.L. n. 29 del 24/03/2012.

VISTO il D.L. n. 1 del 24/01/2012 DECRETO LIBERALIZZAZIONI, convertito in L. n. 27 del 24/03/2012 ed integrato dal D.L. n. 29 del 24/03/2012. L'art. 35, c. 9, del D.L. n. 1/2012 dispone norme concernenti il regime della Tesoreria Unica, con obbligo di riversamento, da parte del Tesoriere Comunale, delle disponibilità liquide depositate presso i conti di tesoreria comunale, sulla contabilità speciale presso la tesoreria statale (operazioni contabilizzate sul conto in data 13/04/2012), ad eccezione delle disponibilità derivanti da mutui non sorretti da contribuzione statale, regionale e da altre pubbliche amministrazioni.

VISTO il D.L. n. 5/2012 "Decreto semplificazioni".

VISTO il D.L. n. 16 del 02/03/2012 - "Decreto fiscale" (in vigore dal 02/03/2012) provvedimenti su fiscalità locale (art. 4 aspetti della fiscalità locale; - art. 6 catasto; - art. 8: contrasto all'evasione), convertito in L. n. 44 del 26/04/2012 (G.U. n. 99 del 28/04/2012), che dispone:

- Agli artt. 4 e 4ter di interesse degli ee.ll., numerose modifiche in tema di IMU, Imposta di scopo, patto di stabilità, personale e sanzioni cds, oltre novità anche in tema di riscossione, partecipazione all'accertamento ed imposta di pubblicità.
- All'art. 4, c. 4, del D.L. n. 16 del 02/03/2012, l'abrogazione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge statale (ad eccezione della sola previgente tarsu) contenute nell'art. 1, c. 7, del D.L. n. 93/2008 convertito nella L. n. 126/2008, come modificato dall'art. 77 bis, c. 30, L. n. 133/2008 di conversione del D.L. n. 112/2008.
- La modifica della disciplina di incasso delle entrate locali affidate a terzi, prevedendo l'attivazione di conti correnti bancari e postali intestati all'ente ed il riversamento in tesoreria ogni decade, al netto dell'aggio e delle spese anticipate - art. 5, c. 8 bis.
- Che gli avvisi di accertamento per le integrazioni dei Comuni a norma dell'art. 44 DPR n. 600/1973 siano inviati agli enti che abbiano stipulato con l'Agenzia delle Entrate apposite convenzioni, con riduzione da 60 a 30 giorni dei termini per l'integrazione - art. 8, c. 8 bis.
- Che, con decreto sarà disciplinata l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità anche sui marchi installati sulle gru e sulle macchine da cantiere - art. 3, c. 16sexies.

VISTO il Decreto del 07/03/2012 Ministero Ambiente e Tutela Territorio e Mare *Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara della P.A. per l'acquisto di servizi energetici per gli edifici-servizio illuminazione e forza motrice – servizio di riscaldamento/raffrescamento.*

VISTO il D.L. n. 29 del 24/03/2012 (G.U. n. 71 del 24/03/2012) Disposizioni urgenti recanti integrazioni a: - D.L. n. 1 del 24/01/2012, convertito in L. n. 27 del 24/03/2012; - D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito in L. n. 214 del 22/12/2011.

VISTA la Legge Costituzionale n. 1 del 20/04/2012.

VISTO il D.L. n. 52 del 07/05/2012 "Spending review 1", convertito in L. n. 94 del 06/07/2012.

VISTO il D.L. n. 83 del 22/06/2012 "Decreto sviluppo 2012, convertito in L. n. 134 del 07/08/2012 "Misure urgenti per la crescita del Paese", in particolare l'art. 18, con cui vengono disciplinate, fra gli altri, le modalità relative alla concessione di contributi e l'obbligo di pubblicità online delle erogazioni di denaro pubblico a decorrere dal 01/01/2013 e l'art. 32-bis di liquidazione iva secondo la contabilità di CASSA.

VISTO il D.L. n. 87 del 27/06/2012, in vigore dal 27/06/2012, "Misure urgenti in materia di efficienza, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario".

VISTO il D.L. n. 95 del 06/07/2012 "Spending review 2", convertito in L. n. 135 del 07/08/2012

"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica".

VISTO il D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012.

VISTO il D.L. n. 179 del 18/10/2012 "Decreto crescita/sviluppo-bis" – *Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*, convertito con modificazioni in L. n. 221 del 17/12/2012 - Nuove norme in materia di finanza pubblica e di funzionamento degli ee.ll..

VISTA la Legge anticorruzione n. 190/2012 in vigore dal 28/11/2012.

VISTA la **Legge n. 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013)**, in particolare l'art. 1, c. 381 di differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2013 al 30/06/2013.

VISTA la Legge n. 243 del 24/12/2012 (in particolare gli artt. 9-10 e 12) di attuazione del principio costituzionale del **pareggio di bilancio** (fiscal compact) di cui all'art. 81, c. 6, della Costituzione.

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 - *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*.

VISTO il D.Lgs. n. 39 del 08/04/2013 in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi.

VISTO il D.L. n. 35 del 08/04/2013 (decreto sblocca debiti) in vigore dal 09/04/2013.

VISTO il D.L. n. 54 del 21/05/2013 in tema di sospensione 1^a rata imu prima casa, nelle more di una complessiva riforma della disciplina della potestà impositiva a livello statale e locale ed il D.L. n. 133/2013 che all'art. 1, c. 1, ha previsto l'abolizione della 2^a rata IMU.

VISTO il D.L. n. 69/2013 convertito in Legge n. 98/2013 - "Decreto del Fare".

VISTO il D.L. n. 76/2013 convertito in Legge n. 99/2013 - "Decreto Lavoro".

VISTO il D.L. n. 101/2013 convertito in Legge n. 125/2013 - "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni".

102/2013 convertito in Legge n. 124/2013 - "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici".

VISTO il D.L. n. 120 - Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché i materia di immigrazione.

VISTO il D.L. n. 126 del 31/10/2013 - Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio.

VISTO il D.L. n. 133 del 30/11/2013 - Disposizioni urgenti concernenti l' I.M.U., l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia.

VISTO il D.L. n. 145/2013 – Destinazione Italia, in vigore dal 22/02/2014.

VISTO il D.L. n. 150/2013 – Milleproroghe 2014, in vigore dal 01/03/2014.

VISTA la **Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014)**, in vigore dal 01/01/2014, che ridefinisce i tributi comunali cosiddetti "maggiori" con istituzione della IUC (IMU-TASI-TARI), cambiando radicalmente l'assetto tributario degli Enti Locali (abolizione dell'IMU sull'abitazione principale ed alcuni altri immobili ed introduzione di un tributo sui servizi comunali, articolato in due componenti: una componente patrimoniale data dall'IMU ed una componente dei servizi, che viene distinta in TARI per la copertura del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e TASI destinato alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni). La nuova tassazione 2014 amplia in misura significativa l'autonomia tributaria, ossia i margini di manovra nella definizione delle caratteristiche del tributo e la potestà regolamentare dei Comuni, con possibilità di introdurre agevolazioni per i contribuenti che versano in particolari condizioni di disagio economico.

VISTO il **D.L. n. 4 del 28/01/2014, convertito in L. n. 50 del 28/03/2014** che, fra le altre

disposizioni, eleva da 3 a 5/12 il rimborso del LIMITE MASSIMO delle ANTICIPAZIONI DI TESORERIA per pagamento creditori (art. 2, c. 3-bis).

VISTO il **D.L. n. 16 del 06/03/2014** recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche", **convertito in L. n. 68 del 02/05/2014**. Il provvedimento ha recepito alcune norme contenute nel precedente D.L. n. 151/2013 – in seguito alla mancata conversione decisa dal nuovo esecutivo – nel quale erano a loro volta confluite alcune misure contenute nel D.L. n. 126/2013 (decreto "Salva Roma"), decaduto anch'esso in seguito ai rilievi mossi dal Presidente della Repubblica e prevede importanti disposizioni finanziarie per i Comuni, fra cui:

- la possibilità, per il solo 2014, di aumento dello 0,8 x MILLE (con un prelievo per le ABITAZIONI PRINCIPALI dal 2,5 x MILLE previsto dalla L. di Stabilità 2014 al 3,3 x MILLE e per gli ALTRI IMMOBILI la somma tra aliquote IMU e TASI dal 10,6 x MILLE al 11,4 x MILLE) da destinare al finanziamento di misure agevolative (detrazioni d'imposta o altri "sconti") a favore delle abitazioni principali (ed unità immobiliari assimilate con delibera) al fine di evitare che il carico d'imposta TASI per la stessa tipologia di immobili per il contribuente risulti superiore a quello in precedenza prodotto dall'IMU, con ESENZIONE per i TERRENI AGRICOLI ed EDIFICI RELIGIOSI e versamenti soltanto mediante F24 o bollettino ccp.

- modifica della destinazione del contributo statale da stanziarsi distintamente al fondo di solidarietà, contributo che inizialmente la L. di Stabilità 2014 destinava alle detrazioni TASI per abitazioni principali per compensare i mancati introiti derivanti dal passaggio da IMU a TASI, divenendo ora risorsa aggiuntiva di bilancio, che sarà quantificata e ripartita mediante apposito decreto.

- la riproposizione della spending review 2012 con riduzioni imposte alla spesa per acquisti di consumi e servizi e per i "costi di amm.ne" (auto, consulenze,...), che misura il taglio sull'entità dei "consumi intermedi" registrata dal Siope dell'ente con riferimento ai tempi medi di pagamento.

VISTA la L. n. 56 del 07/04/2014 "Disposizioni sulle Città metropolitane, Province, Unioni e fusioni di Comuni", contenente norme in materia di piccoli Comuni e gestioni associate.

VISTO il D.L. n. 66 del 24/04/2014 - Decreto RENZI - "Misure urgenti x la competitività e la giustizia sociale", che detta misure concernenti la NUOVA SPENDING REVIEW, e prevede fra gli altri, la libera accessibilità al pubblico dei dati SIOPE con modalità da definirsi mediante decreto attuativo (comma 3), oltre a **RIDUZIONI OBBLIGATORIE DI SPESE (artt. 8 e 47) ed ULTERIORI RAZIONALIZZAZIONI di SPESE per contratti di fornitura di beni e servizi, COMPRESSIONE di SPESE CORRENTI per beni e servizi ed ALTRI RISPARMI mediante AGGREGAZIONE DI STAZIONI APPALTANTI** per il 2014 ed anche il triennio 2015-2017. Il D.L. n. 66 è stato convertito in L. n. 89 del 23/06/2014.

VISTO il D.L. n. 90 del 24/06/2014 (Riforma della Pubblica Amministrazione) - MISURE URGENTI PER LA **SEMPLIFICAZIONE** E LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E PER L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI. Il D.L. n. 90 è stato convertito in **L. n. 114 del 11/08/2014**.

VISTO il D.L. n. 133 del 12/09/2014 – **SBLOCCA ITALIA**, convertito in **L. n. 164 del 11/11/2014**.

VISTO il D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014 di modifica ed integrazione del D.Lgs. n. 118/2011 di riforma in materia di **NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE** obbligatorio per i Comuni dal 01/01/2015, estesa su più anni per arrivare all'applicazione completa dal 01/01/2017, con obbligo di stanziare a bilancio (e di accantonare in sede di consuntivo) il **FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ** che diventa rilevante ai fini del Patto di Stabilità interno, al fine di raccordare i

meccanismi del Patto con quelli della nuova contabilità oltre che per contenere la spesa "finanziando" l'alleggerimento degli obiettivi. Tale fondo destinato ad ammortizzare il rischio che le entrate effettivamente riscosse risultino inferiori alle previsioni, dal momento che i nuovi principi prevedono che tutte le entrate vengano accertate per intero, incluse quelle di dubbia o difficile esazione, con obbligo di costituire per queste ultime un fondo quantificato sulla base dell'effettiva capacità di riscossione. Si tratta di un istituto quale evoluzione del fondo svalutazione crediti introdotto dal 2012 dall'art. 6, c. 17, del D.L. n. 95/2012, che però non faceva cumulo con gli altri impegni di spesa corrente ai fini del Patto, e per questo con importanti novità fra cui la rilevanza della posta ai fini del Patto. Come precisato dalla Circ. Rag. Gen. Stato n. 6/2014, esso non va impegnato, confluendo a fine esercizio nel risultato di amm.ne quale fondo VINCOLATO ed accantonato per tale finalità. Il sistema contabile armonizzato prevede la predisposizione di nuovi livelli di entrata e di spesa del bilancio, l'indicizzazione dei risultati gestionali ("studi di settore"), la compilazione del nuovo bilancio armonizzato, del bilancio consolidato e del consolidamento dei conti delle gestioni e comporta:

- nel 2015 la redazione dei vecchi schemi ai fini autorizzatori che conservano valore giuridico ai fini della rendicontazione + la redazione dei nuovi schemi di bilancio per missioni e programmi D.Lgs. n. 118/2011 con funzioni **conoscitive**, da allegare agli schemi di bilancio annuale e pluriennale, l'adozione del **principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata** per l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese, il riaccertamento straordinario dei residui al 01/01/2015 per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi alla nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, l'adozione parziale del principio contabile applicato della programmazione;
- nel 2016 la redazione dei nuovi schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi ai fini autorizzatori, l'adozione del nuovo regime delle variazioni di bilancio, del DUP con riferimento al triennio e del piano dei conti integrato, la codifica della transazione elementare, l'applicazione del principio della contabilità economico-patrimoniale e redazione del bilancio consolidato;
- nel 2017 la sostituzione delle codifiche Siope con i codici del piano dei conti integrato.

VISTA la **Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015)**, che introduce, fra gli altri:

- Il sistema fiscale dello split payment per gli enti pubblici (commi 629-633) volto a garantire il versamento dell'imposta all'erario, con esclusione delle operazioni soggette al reverse charge e gli acquisti intracomunitari ed anche delle prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta d'acconto.
- Il termine di presentazione della **dichiarazione iva annuale** è anticipato dal 30 settembre a **fine febbraio** a decorrere dall'anno d'imposta 2015 - dichiarazione 2016 (comma 641), dichiarazione che diventa autonoma e non più unificata alla dichiarazione dei redditi all'interno del mod. Unico, da cui sarà sganciata definitivamente con nuovo termine entro febbraio. Perciò, il 2015 è l'ultimo anno di presentazione della comunicazione dati Iva, da trasmettersi telematicamente all'Agenzia delle Entrate, entro il mese di febbraio, da tutti i titolari di partita Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale, anche se nel 2014 non hanno registrato operazioni imponibili o non hanno dovuto effettuare liquidazioni periodiche. L'adempimento ha effetti sostanzialmente diversi da quelli della dichiarazione, non si applicano le sanzioni previste nelle ipotesi di violazione degli obblighi dichiarativi né si può ricorrere al ravvedimento operoso. Resta valida, però, la sanzione amministrativa, da 258 a 2.065 €, per omessa comunicazione ovvero per invio della stessa con dati incompleti o inesatti. Considerato che non è possibile correggere una comunicazione già presentata, i dati esatti andranno indicati nella dichiarazione annuale. Ciò in linea generale, con le dovute eccezioni, ad es. i contribuenti che, entro il 28 febbraio, presentano la dichiarazione annuale Iva in forma autonoma, cioè sganciata dal modello Unico. L'adempimento, effettuato direttamente o tramite intermediari abilitati, che, oltre alla consegna al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione, dell'originale della comunicazione e l'attestazione di ricevimento dell'Agenzia, devono conservare "copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto" per l'**accertamento, cioè entro il 31 dicembre del**

quarto anno successivo a quello di presentazione (articolo 43, Dpr 600/1973). Le modalità di conservazione dei documenti informatici, prima regolate dal decreto Mef del 23/01/2004, sono ora disciplinate dal decreto, del 17/06/2014.

VISTO il D.Lgs. n. 192 del 31/12/2014 "Mille proroghe" – proroga termini disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, nella L. n. 11 del 27/02/2015.

VISTI in materia di IMU:

-Il Decreto Interministeriale del 28.11.2014, con cui sono state stabilite nuove modalità di esenzione IMU per i terreni agricoli;

- il Decreto 16.12.2014, con cui é stato stabilito il differimento dei termini di pagamento al 26 gennaio 2015;

- il D.L. n. 4 del 24/01/2015 (Misure urgenti in materia di esenzione imu e proroga termini relativi l'esercizio della delega di revisione del sistema fiscale), convertito in L. n. 34 del 24/03/2015.

VISTO il 1° DECRETO CORRETTIVO MEF del 20/05/2015 **di aggiornamento degli allegati al D.Lgs. n. 118/2011.**

VISTO il **D.L. n. 78 del 19/06/2015 – Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.**

Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., aggiornato alle modifiche apportate dal D.L. n. 16 del 02/03/2012 recante: "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento", convertito in L. n. 44 del 26/04/2012, nonché dal D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012.

VISTO lo Statuto comunale.

VISTO il vigente Regolamento disciplinante il Funzionamento degli Organi Collegiali.

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità, in particolare l'art. 40, disciplinante le modalità di "Presentazione degli strumenti di programmazione", il quale dispone che il Bilancio Annuale, la Relazione Previsionale e Programmatica, il Bilancio Pluriennale ed i relativi allegati, unitamente alla relazione del Revisore dei Conti, devono essere *messi a disposizione dei Consiglieri Comunali*.

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per procedere all'approvazione del Bilancio Annuale di Previsione 2015, unitamente agli atti dei quali, a norma di legge, deve essere corredato.

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai responsabili di servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza amministrativa e di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, c. 2, D.Lgs. n. 267/2000 e dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 147-bis – T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, introdotto dall'art. 3, c. 1, lett. d) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012.

Ad UNANIMITA' di voti espressi dagli aventi diritto in forma palese per alzata di mano:

DELIBERA

1. Di approvare, le proposte e determinazioni indicate in premessa, in relazione alla **politica tributaria e tariffaria locale per l'anno 2015**.

2. Di dare atto, quindi, che, in relazione alla **politica tributaria e tariffaria locale per l'anno 2015**, sulla base delle predette proposte, sinteticamente, viene previsto per l'anno 2015 quanto segue:

§ Politica tributaria locale:

L'art. 4, c. 4, del D.L. n. 16 del 02/03/2012, convertito in L. n. 44/2012, ha abrogato le disposizioni che prevedevano la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge statale (ad eccezione della sola previgente tarsu) contenute nell'art. 1, c. 7, del D.L. n. 93/2008 convertito nella L. n. 126/2008, come modificato dall'art. 77 bis, c. 30, L. n. 133/2008 di conversione del D.L. n. 112/2008 (applicazione prevista dal 29/05/2008 - data di entrata in vigore del DL e per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se realizzato prima).

Con precedenti atti è già stato disposto quanto segue:

- **TARI (ex-Tares) – TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI**, istituito con la L. n. 147 del 27/12/2013 – L. Stabilità 2014, che dal 2014 è subentrata all' **ex Tares 2013 - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI** di precedente introduzione ad opera dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011 e confermato dalla L. n. 228/2012, intervenuto in luogo della TARSU con soppressione dell'addizionale Ex Eca.

Il gettito presunto **TARI**, dovuto **da chi utilizza** l'unità immobiliare, secondo il piano finanziario elaborato da Linea Gestioni Srl – ex SCS e tenuto conto, altresì, della spesa per incarichi T&T relativi all'attività Tari e di quota spesa del personale (lordo+oneri+irap), è stimato in presunte € 150.084,00, oltre € 7.505,00 a titolo di addizionale provinciale 5% - ex TEFA art. 19 D.Lgs. n. 504/1992 per le funzioni ambientali, per la quale sono istituiti corrispondenti risorsa ed intervento di spesa.

Si prevede quanto segue:

- **AUMENTO aliquota ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF dallo 0,65% allo 0,75% (elevata nel 2013 dal precedente 0,6% allo 0,65% di cui alla deliberazione C.C. n. 22 del 16/12/2011) e conferma soglia reddituale di esenzione secondo il vigente Regolamento Comunale di cui alla deliberazione C.C. n. 5 del 31/03/2008 (ESENZIONE dal versamento dell'Addizionale Comunale all'IRPEF dei contribuenti con un reddito complessivo NON SUPERIORE ad € 8.500,00), con un gettito stimato in presunte € 100.000,00.**

- **CONFERMA Applicazione del tributo introdotto nel 2014 IUC – Imposta Unica Comunale**, previsto dalla L. n. 147 del 27/12/2013 – L. Stabilità 2014, commi 639 e ss., che ha profondamente rivoluzionato la fiscalità locale comunale, con successive disposizioni intervenute ad opera del D.L. n. 16 del 06/03/2014, quale unica imposta *basata su due presupposti* impositivi (- il possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; - l'erogazione e la fruizione di servizi comunali), che conserva l'identità delle seguenti 3 componenti:

* **IMU – Imposta Municipale Unica**, ossia l'imposta patrimoniale relativa alla **proprietà** delle unità immobiliari, revisionata sulla base degli interventi legislativi dell'anno 2013, applicata **dal 2014 con aliquota**, dunque, **rimodulata e** previsione di gettito **IMU di competenza comunale**, stimata nell'importo complessivo presunto di € **168.000,00** ad aliquota 9,60 X MILLE per ALTRI IMMOBILI.

* **TASI** – Tassa sui Servizi Indivisibili per il finanziamento dei costi di servizi quali ad es. illuminazione pubblica, verde pubblico, manutenzione strade, uff. tecnico, anagrafe, polizia locale, istruzione, introdotta nel 2014 e che grava sul **proprietario e sull'utilizzatore** dell'immobile. La Tasi è diventata quindi la nuova tassazione sull'abitazione principale che viene espunta dall'IMU, costituendo di fatto un nuovo tributo a sé stante, con autonomia di gestione e riscossione ed è applicata nella seguente misura, con una previsione di gettito presunto di € 66.500,00:

- **abitazione principale: aliquota BASE 1 X MILLE;**

- **detrazione: non applicata.**

- **altri immobili: 1 X MILLE.**

Il versamento della 1^a rata **TASI 2015 in acconto è dovuto entro il 16 GIUGNO 2015**, mentre la 2^a rata a saldo entro il 16 DICEMBRE 2015; le delibere di approvazione delle **aliquote sono pubblicate nel Portale del Federalismo.**

* la suindicata **TARI**, quale componente riferita al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e che grava su **chi utilizza** l'unità immobiliare. E' la nuova Tares con gli accorgimenti della legislazione 2013.

- **CONFERMA tariffe Imposta comunale sulla PUBBLICITA' e DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI e vigente** disciplina, anche in relazione all'applicazione dei previsti **arrotondamenti all'Euro** in ordine sia ai **versamenti**, sia al **diritto d'urgenza di € 26,00**. I predetti tributi sono introitati a mezzo ccp ordinario intestato al Comune di Fiesco N. 12197265 od alternativamente mediante bonifico sul conto di tesoreria.

- **CONFERMA vigenti tariffe TOSAP e conferma della relativa disciplina vigente in ordine al predetto tributo.** Il predetto tributo è introitato a mezzo ccp ordinario intestato al Comune di Fiesco N. 12197265 od alternativamente mediante bonifico sul conto di tesoreria.

§ **Politica tariffaria locale:**

- **Disciplina servizi pubblici a domanda individuale:**

- **MENSA SCUOLA INFANZIA: CONFERMA** vigenti tariffe e disciplina; tuttavia, giungendo in scadenza l'appalto, è in corso di avvio l'espletamento della procedura per il nuovo affidamento, a seguito del quale potrà essere determinato il conseguente costo del pasto.

- **CAMPO SPORTIVO:**

o **CONFERMA tariffe vigenti, ossia:**

- **Tariffa per allenamenti già aumentata dal 01/01/2013 da € 41,00 ad € 50,00**, istituita con deliberazione G.C. n. 32 del 16/08/2011, con cui veniva introdotta una specifica **tariffa per "allenamenti"** nella misura di € 40,00 iva inclusa per singolo allenamento, elevata con l'anno 2012 ad € 41,00 in seguito alla maggior aliquota iva intervenuta. Con il medesimo atto, al fine di tutelare la posizione dell'ente in relazione ad eventuali situazioni debitorie da parte di società sportive inadempienti nei riguardi degli obblighi convenzionali, è stata introdotta, con decorrenza 2012 (avvio dalla stagione calcistica: 2012/2013), la seguente previsione:

*In caso di utilizzo del campo sportivo comunale da parte di Società NON LOCALI, l'Amministrazione Comunale valuta l'opportunità di acquisire, ai fini della stipula della convenzione, apposita **CAUZIONE** mediante polizza fideiussoria, il cui valore è determinato in relazione ai presunti introiti. La*

cauzione sarà svincolata solo ad avvenuto adempimento, da parte della Società sportiva convenzionata, di tutti gli obblighi convenzionali.

o **CONFERMA vigenti tariffe per utilizzo CAMPO SPORTIVO** di cui alle Deliberazioni G.C. n. 27 del 03/06/2013 (precedente conferma per il 2013) e G.C. n. 16 del 16/05/2012 in vigore **dalla rata di Giugno 2012 (stagione calcistica 2011/2012) a seguito dell'intervenuta maggior aliquota iva: € 36,00 iva inclusa a partita per squadre locali ed € 101,00 iva inclusa per squadre non locali.**

- **ILLUMINAZIONE VOTIVA:** a seguito proroga decennale della concessione alla Lovucre Srl (2014-2023), intervenuta con delib. G.C. n. 60 del 23/12/2013 e relativa convenzione di cui alla delib. G.C. n. 23 del 02/05/2014, operano le seguenti condizioni:

Tariffe all'utenza:

- Abbonamento annuo: **CONFERMA misura vigente di € 13,21+IVA** per i primi 2 anni (2014 e **2015**), mentre si applicherà l'adeguamento annuale **ISTAT dal 2016**;
- Nuovi allacci: **CONFERMA misura vigente di € 26,42+IVA.**

Canone erogato al Comune: € 2,30+iva per singola lampada votiva.

- **CONFERMA DIRITTI DI SEGRETERIA** per rilascio di Provvedimenti concernenti l'Attività URBANISTICO-EDILIZIA: con deliberazione G.C. n. 48 del 16/11/2011 è stata disposta la revisione dal 01/01/2012 delle misure previgenti, secondo opportuna valutazione da parte dell'ufficio tecnico.

- **AUMENTO TARIFFE dei SERVIZI CIMITERIALI** dal 01/01/2015: A seguito det. utc n. 63/2014 avente per oggetto "Indizione procedura di gara per appalto servizi cimiteriali anni 2015 – 2019", l'aggiudicazione di cui alla det. utc n. 2 del 21/01/2015 in favore della Ditta San Paolo di Sassi Tiberio & C s.n.c. con sede a 26012 Castelleone via Giuseppina 8, ditta con l'offerta maggiormente conveniente, ha introdotto le seguenti **nuove maggiori tariffe cimiteriali, PREZZI IVA esclusa:**

- CHIUSURA LOCULO (Colombaro) mediante posizionamento di mattoni:
 - o Loculo di FASCIA € 160,00
 - o Loculo di TESTA (Dimensione 0,80 x 0,80) € 80,00
- CHIUSURA OSSARIO (Dimensione 30 cm X 30 cm) € 40,00
- CHIUSURA SEPOLTURA (Tumulo) - art. 83 Regolamento Polizia Mortuaria
- ESUMAZIONE nel Terreno:
 - o (Servizio effettuato in via ordinaria dal cantoniere) € 380,00
 - o Smaltimento resti monumento (da affidare in via ordinaria) € 30,00
- ESTUMULAZIONE di Loculi:
 - o Manodopera di riapertura € 18,00
- SMALTIMENTO RESTI CIMITERIALI: € 100,00
 - o Costo cassetina zinco per recupero resti dal loculo di fascia € 15,00
 - o dal loculo di testa € 15,00

In relazione al suddetto appalto, la spesa annua per la prestazione complessiva è stimata in circa €. 2.500,00;

Sono invece **CONFERMATE** le misure delle CONCESSIONI vigenti.

- **CONFERMA tariffe, prezzi pubblici, diritti e rimborsi dovuti dall'utenza e relativa disciplina degli altri SERVIZI PUBBLICI COMUNALI**, secondo le misure e le discipline di cui alle deliberazioni G.C. n. 12 del 23/02/2007 - G.C. n. 13 del 04/03/2008 - G.C. n. 4 del 04/02/2009 - G.C. n. 19 del 07/04/2010, G.C. n. 10 del 24/02/2011, G.C. n. 16 del 16/05/2012, G.C. n. 27 del 03/06/2013 e G.C. n. 29 del 25/06/2014, e per i servizi pubblici a domanda individuale (- **MENSA SCUOLA INFANZIA; - CAMPO SPORTIVO; - ILL.NE VOTIVA**).

Permangono invariate TUTTE le tariffe ed i rimborsi dovuti dall'utenza in relazione ai seguenti servizi pubblici:

§ DIRITTI DI SEGRETERIA, CORRISPETTIVI E RIMBORSI:

- Rilascio di Certificati Anagrafici, Carte d'Identità (costo previsto dalla vigente normativa: € 5,63) e Copie Liste Elettorali;
- Servizi pubblici non essenziali: Rilascio di fotocopie ed invio fax (istituito con deliberazione G.C. n. 126 del 21/12/2001 con decorrenza dal 01/01/2002), con conferma anche della tariffa per servizio di *INVIO di FAX ALL'ESTERO: maggiorazione del 50% rispetto a quella ordinaria* (introdotta con deliberazione G.C. n. 13 del 04/03/2008).

§ Servizio di Trasporto al Mercato di Castelleone (istituito con deliberazione G.C. n. 77 del 08/07/1996 – misura compartecipazione di cui alla deliberazione G.C. n. 33 del 26/03/2002: € 1,05).

§ Servizio di Trasporto PER ALTRE FINALITA':

nell'ambito dei servizi pubblici non essenziali, accanto al servizio di trasporto al mercato settimanale di Castelleone, risulta operativo anche il **Servizio di Trasporto per attività culturali/ricreative, in occasione di visite** guidate, promosse dall'Amministrazione Comunale, effettuato a mezzo dello scuolabus comunale, in favore di utenti e cittadini di Fiesco. Il citato servizio è effettuato in via occasionale. All'utenza NON è richiesta alcuna compartecipazione.

§ Servizio Assistenza Domiciliare (S.A.D.), con disciplina ISEE per determinazione compartecipazione alla spesa a carico dell'utenza, secondo le tariffe di cui alla Deliberazione G.C. n. 13 del 23/02/2007, precedentemente confermate con deliberazioni G.C. n. 13 del 04/03/2008, G.C. n. 4 del 04/02/2009, G.C. n. 19 del 07/04/2010, G.C. n. 10 del 24/02/2011, G.C. n. 16 del 16/05/2012 e G.C. n. 27 del 03/06/2013 ed alla luce della deliberazione C.C. n. 3 del 28/01/2011 di approvazione del Regolamento Distrettuale per i servizi di supporto alla Domiciliarità.

§ In relazione ai servizi erogati in ambito socio-assistenziale, l'Amministrazione Comunale, al fine di operare un complessivo e generale contenimento dei costi, conseguendo risparmi di spesa corrente, ha disposto, in ordine al **servizio infermieristico-ambulatoriale**, con deliberazione G.C. n. 50 del 29/11/2010, l'introduzione di una **quota di compartecipazione alle spese da parte dell'utenza** del servizio, a decorrere dall'anno 2011, pari ad € 1,00 per singola prestazione, procedendo, dunque, alla rilevazione delle concrete ed effettive necessità da parte dell'utenza medesima ed intervenendo, conseguentemente, mediante una possibile revisione delle prestazioni attualmente erogate nell'ambito della convenzione con l'Istituto Vismara. Con deliberazioni G.C. n. 45 del 16/12/2011 per l'anno 2012, G.C. n. 42 del 21/12/2012 per l'anno 2013 e G.C. n. 56 del 23/12/2013 per l'anno 2014, esecutive ai sensi di legge, la vigente misura (€ 1,00) della quota di compartecipazione da parte dell'utenza è stata annualmente confermata. Parimenti per l'anno 2015, così come da deliberazione G.C. n. 48 del 19/12/2014, esecutiva ai sensi di legge.

3. Di dare atto che il Comune non gestisce direttamente il servizio di acquedotto, affidato a Padania Acque Gestione Spa, di cui il Comune è socio.

4. Di approvare, in relazione all'anno 2015, i seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione:

- "A": Tariffe Servizi pubblici a domanda individuale;
- "B": Piano delle Entrate e dei Costi dei Servizi a Domanda Individuale e copertura complessiva dei relativi costi di gestione;
- "C": Tariffe altri servizi pubblici locali, gestiti in ambito comunale;
- "D": Risultanze contabili Bilancio di previsione 2015.

5. Di dare atto che il PIANO DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI anno 2015 è stato adottato

con deliberazione G.C. n. 13 del 13/05/2015, disponente la ricognizione generale sull'intero patrimonio immobiliare comunale, da cui emerge che il Comune di Fiesco possiede, attualmente, immobili strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, come inseriti nel citato medesimo piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, ai sensi dell'articolo 58 del decreto legge n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008 per il valore di € 671.950,00 opportunamente stanziato nel bilancio pluriennale (anno 2015: € 10.000,00; anno 2016: € 661.950,00; anno 2017: € 0,00).

6. Di approvare, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale dell'Ente, in conformità a quanto dispone l'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché l'art. 40 del vigente Regolamento di Contabilità, lo Schema di Bilancio annuale di previsione per l'anno 2015 (bozza bilancio di previsione Entrate/Uscite), da depositarsi, unitamente ai prescritti allegati, ed in particolare:

- il Bilancio Pluriennale per il triennio 2015/2017.
- la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2015/2017.

7. Di provvedere alla conseguente messa a disposizione dei Consiglieri dell'Ente, mediante deposito presso la Segreteria Comunale, di copia degli schemi degli atti contabili suddetti, nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento di Contabilità e per i fini di cui al comma 2 dell'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000.

8. Di allegare copia del presente atto al Bilancio di Previsione 2015, in conformità all'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000.

9. Di precisare, per quanto attiene gli adempimenti tributari, che, secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 241/E del 29/12/2000, a far data dall'anno 2001, le deliberazioni regolamentari e tariffarie non devono più essere trasmesse alla Direzione Regionale per le Entrate di Cremona per la pubblicazione sulla G.U. ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 506/1999 e che, ad intervenuta esecutività, i suddetti atti devono solo essere inoltrati, a cura dell'ufficio tributi, al MINISTERO DELLE FINANZE – Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, ai sensi dell'art. 69, comma 4, del D.Lgs. n. 507/1993.

L'art. 13, comma 15, del D.L.201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 - Decreto Salva Italia, dispone che **dal 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie inerenti i tributi locali devono essere inviate al Ministero Economia e Finanze ENTRO 30 GIORNI dalla data di esecutività e, comunque, ENTRO 30 gg. dalla data di scadenza del termine previsto per**

l'approvazione del bilancio di previsione; il mancato invio comporta, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, il blocco, fino all'adempimento dell'obbligo, dell'erogazione delle risorse dovute a qualsiasi titolo. Riguardo tale adempimento, è intervenuta la Circolare Ministero Economia e Finanze n. 4033 del 28/02/2014, per le modalità di caricamento delle delibere riguardanti la IUC ed i relativi tributi che la compongono (Tasi, Tari, Imu), essendo il sito ministeriale già predisposto ad accogliere le possibili modalità deliberative adottate dal Comune (unica delibera IUC, una delibera per ogni componente, una delibera per IMU+TASI ed una per TARI, una delibera per IMU e una per TASI+TARI).

Le modalità di attuazione del citato adempimento tributario sono stabilite con decreto ministeriale.

Le deliberazioni suddette sono pubblicate dal ministero dell'economia e delle finanze sul proprio sito informatico, sostituendo, in tal modo, l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del Dlgs. 446/1997.

Con separata votazione, ad unanimità di voti, stante l'urgenza di procedere, al fine di garantire la continuità dell'attività istituzionale, nonché l'operatività dei singoli servizi comunali:

DELIBERA

10. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. FABIO MALVASSORI



IL PRESIDENTE
GIUSEPPE PIACENTINI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Fiesco, **4 LUG. 2015**

La presente deliberazione:

- ai sensi dell'articolo 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi;
- è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'articolo 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI,
SPORT E CULTURA

VALCARENGHI MARIA ROSA

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile alla sua adozione per effetto di apposita e distinta separata votazione.

Fiesco, **4 LUG. 2015**



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. FABIO MALVASSORI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data **14.7.15**, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Fiesco, **14 LUG. 2015**

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. FABIO MALVASSORI



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Maria Rosa Valcarenghi